



CONFINDUSTRIA
Varese

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Sede e durata
- Art. 3 - Scopi e attività

ASSOCIATI - DIRITTI ED OBBLIGHI

- Art. 4 - Associati
- Art. 5 - Ammissione
- Art. 6 - Diritti degli associati
- Art. 7 - Obblighi degli associati
- Art. 8 - Contributi
- Art. 9 - Cessazione della qualità di associato e sanzioni

GRUPPI MERCEOLOGICI

- Art. 10 - Gruppi merceologici
- Art. 11 - Organi dei Gruppi merceologici
- Art. 12 - Assemblea del Gruppo
- Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea del Gruppo
- Art. 14 - Funzioni del Consiglio del Gruppo
- Art. 15 - Funzioni del Presidente del Gruppo

COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA

- Art. 16 - Comitato per la Piccola Industria
- Art. 17 - Funzioni del Comitato per la Piccola Industria

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

- Art. 18 - Gruppo Giovani Imprenditori

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 19 - Organi dell'Associazione
- Art. 20 - Assemblea Generale
- Art. 21 - Riunioni e convocazioni dell'Assemblea Generale
- Art. 22 - Presidente e Segretario dell'Assemblea Generale - Verbale
- Art. 23 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale
- Art. 24 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale
- Art. 25 - Consiglio Generale
- Art. 26 - Riunioni e convocazioni del Consiglio Generale
- Art. 27 - Deliberazioni del Consiglio Generale
- Art. 28 - Attribuzioni del Consiglio Generale
- Art. 29 - Consiglio di Presidenza
- Art. 30 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza
- Art. 31 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza
- Art. 32 - Presidente
- Art. 33 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 34 - Vice Presidenti
- Art. 35 - Revisori contabili
- Art. 36 - Proviviri
- Art. 37 - Disposizioni generali sulle cariche e sulle votazioni

Art. 38 - Direzione

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 39 - Fondo Comune

Art. 40 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

Art. 41 - Scioglimento dell'Associazione

Art. 42 - Disposizione di rinvio

NORMA TRANSITORIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione denominata "Confindustria Varese".

L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione aderisce quale associato effettivo alla Confindustria, Confederazione Generale dell'Industria Italiana, ne adotta il logo, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi, quale definito dallo Statuto e dai regolamenti della Confederazione medesima.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Varese e sedi operative in Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

Con deliberazione del Consiglio Generale, essa può istituire o sopprimere sedi operative, senza necessita' di modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese associate e del sistema economico provinciale favorendo la maggiore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate, nonché curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le problematiche sindacali, sociali, economiche e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano e impegnandosi ad adattare il proprio sistema organizzativo alle evoluzioni del contesto esterno anche attraverso processi aggregativi. L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori economici, sociali e civili propri della imprenditorialità che si riconosce nei valori del mercato e della concorrenza;
- b) rappresentare le imprese nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra parte sociale;
- c) concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, spirito e forme di collaborazione, che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- d) disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate con i lavoratori dipendenti dalle medesime anche stipulando contratti e regolamenti collettivi aziendali, interaziendali, di categoria o per più categorie;
- e) trattare controversie collettive ed individuali del lavoro concernenti le imprese associate, allo scopo di addivenire alla loro definizione consensuale;
- f) prestare assistenza alle imprese associate nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché rappresentare gli interessi delle imprese associate con riferimento a norme o regolamenti che possano interessarle, direttamente o indirettamente;
- g) provvedere all'informazione e alla consulenza verso le imprese associate, in ogni settore di loro interesse e predisporre servizi e progetti sulla base delle esigenze emergenti;

- h) adoperarsi per la soluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra le varie categorie imprenditoriali e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione fra le stesse e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia consentita o richiesta la rappresentanza delle imprese;
- j) favorire e promuovere, in armonia col sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali delle imprese, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;
- k) promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, attività editoriali, attività formative e di orientamento, convegni e dibattiti;
- l) svolgere tutti i compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea Generale e in genere compiere gli atti e svolgere le attività che appaiono rispondenti al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa dell'interesse delle imprese.

Per la migliore attuazione dei suoi scopi l'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, titoli, partecipazioni sociali, far parte di società o enti, contrarre mutui e obbligazioni di qualsiasi genere e specie, dare fidejussioni e concedere ipoteca e garanzia di debiti altrui, sempreché si tratti di soggetti, enti o società i cui scopi sociali siano in armonia con gli scopi dell'Associazione. Essa, inoltre, può tutelare i propri interessi economici e morali sia agendo in sede politico-amministrativa, sia agendo in sede giudiziaria, civile e penale.

L'Associazione adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria, ispirando agli stessi le proprie modalità organizzative ed i comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

L'Associazione persegue gli scopi sopra descritti nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e prestazioni tra le componenti stesse, favorendo anche la partecipazione delle imprese associate alle altre associazioni del sistema competenti per territorio o per settore di attività.

L'Associazione, attraverso disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 28, lettera d), adegua l'organizzazione associativa ai principi sanciti dalla Confindustria per l'intero sistema confederale.

ASSOCIATI - DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione le imprese, o loro consorzi, produttrici di beni e/o servizi aventi organizzazione complessa e sede o unità operative nella provincia di Varese.

Le imprese ed i loro rappresentanti devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico ed alla Carta dei Valori di Confindustria.

Gli associati vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema.

La qualifica di associato e i relativi diritti ed obblighi sono intrasmissibili a terzi, con esclusione dei casi riguardanti operazioni societarie straordinarie quali, ad esempio, fusioni, conferimenti e trasformazioni. In questo caso l'impresa è tenuta ad inviare, entro e non oltre 10 giorni dalla data di efficacia delle operazioni societarie straordinarie di cui sopra, la copia dell'atto notarile o una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante per consentire all'Associazione di aggiornare l'anagrafe associativa.

Gli associati sono:

- effettivi a cui spettano tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto;
- aggregati (realtà organizzate in forma di impresa, ancorché senza fine di lucro e con elementi di complementarietà e/o di raccordo socio-economico con gli associati) a

cui sono preclusi i diritti di elettorato attivo e passivo e che possono fruire solo dei servizi dell'Associazione.

Gli associati aggregati sono tenuti a corrispondere un contributo nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 5 – AMMISSIONE

L'impresa che intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta, firmata dal suo legale rappresentante con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Tale domanda deve contenere l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto, quelle del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria, nonché a provvedere al pagamento dei contributi deliberati a norma dello Statuto stesso.

La domanda deve inoltre contenere i seguenti dati ed ogni altro eventualmente stabilito dal Consiglio di Presidenza:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) generalità dei legali rappresentanti di essa;
- c) descrizione sommaria di tutte le sue stabili organizzazioni (stabilimenti, uffici, magazzini, depositi, ecc.);
- d) numero dei lavoratori dipendenti.

L'impresa aderente è tenuta a notificare per iscritto all'Associazione le variazioni dei dati di cui al comma precedente e quelli necessari per l'aggiornamento del Registro Imprese entro 10 giorni dalla variazione stessa eccetto per quanto attiene alla variazione del numero dei dipendenti.

Sulla domanda di ammissione e sull'assegnazione dell'impresa al relativo Gruppo merceologico decide il Consiglio di Presidenza a scrutinio palese. Per le imprese cooperative il Consiglio di Presidenza deve preventivamente acquisire il parere favorevole di Confindustria. Le decisioni relative all'ammissione vengono comunicate a tutti gli associati effettivi.

Contro la deliberazione del Consiglio di Presidenza, qualunque impresa può ricorrere entro dieci giorni perentori al Consiglio Generale e, solo in caso di esito sfavorevole, è ammesso il ricorso nei medesimi termini ai Proviviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione dà diritto all'impresa associata di partecipare all'attività associativa, di accedere, tramite i propri rappresentanti, alle cariche sociali, di avvalersi di tutte le prestazioni fornite dall'Associazione nonché di quelle che derivano dalla sua adesione al sistema confederale, di veder attestata la sua appartenenza al sistema stesso e di utilizzare, con le modalità previste da apposito regolamento il logo, l'emblema e/o i segni distintivi dell'Associazione e/o del sistema confindustriale.

I diritti di cui sopra nei limiti stabiliti dal presente Statuto spettano agli associati effettivi in regola con il versamento dei contributi e fino alla naturale scadenza del rapporto associativo. Per le imprese dimissionarie il diritto di elettorato attivo e passivo è escluso per gli adempimenti organizzativi e/o statutari e le delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 7 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i soci effettivi:

- a) di osservare il presente Statuto, i relativi Regolamenti, le deliberazioni prese dai competenti organi dell'Associazione, nonché le disposizioni del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria;
- b) di non partecipare ad organizzazioni diverse da quelle facenti capo alla Confindustria e costituite per analoghi scopi, nonché di astenersi da comportamenti concorrenti rispetto alle funzioni ed alle competenze dell'Associazione e delle altre associazioni del sistema confederale;

- c) di corrispondere il contributo di cui all'art. 8;
- d) di non assumere iniziative che possano danneggiare l'Associazione ovvero altra componente di Confindustria;
- e) di partecipare attivamente alla vita associativa – con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è parte.

Il rapporto associativo si instaura dall'inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione. Esso ha durata minima annuale con rinnovo tacito e automatico e può essere sciolto dall'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. Le dimissioni devono essere inviate entro il 31 agosto e hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

E' facoltà dell'impresa chiedere il recesso con le stesse modalità di cui sopra per modifiche statutarie approvate (nei sei mesi precedenti) ovvero per deliberazioni assunte dall'Associazione che comportino obblighi anche non economici nei confronti dell'associato. L'impresa è comunque tenuta a corrispondere contestualmente una indennità pari a otto volte il contributo dovuto per il mese solare antecedente il recesso.

Art. 8 – CONTRIBUTI

Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo nella misura e con la periodicità stabilite dall'Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio Generale.

Ove per qualsiasi motivo l'Assemblea Generale non stabilisse tempestivamente il contributo, resta ferma, fino alla nuova determinazione, ma salvo conguaglio, la misura del contributo dell'anno precedente.

L'obbligo contributivo decorre dall'inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione e cessa alla fine del mese in cui si è verificata l'interruzione del rapporto associativo.

Art. 9 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO E SANZIONI

La qualità di associato si perde:

- a) per cessazione di attività dell'impresa o per il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 con effetto dalla data in cui è giunta all'Associazione la relativa comunicazione o per fallimento dalla data della sentenza passata in giudicato;
- b) per recesso o dimissioni con le modalità e nei termini di cui all'art. 7;
- c) per risoluzione del rapporto associativo, nei casi in cui vengano meno, nell'impresa associata, i requisiti per l'ammissione all'Associazione, ovvero nel caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 7 del presente Statuto, per la quale sia stata accertata l'assenza di gravi ed oggettive motivazioni;
- d) per espulsione a motivo di indegnità, con riferimento a quanto previsto dal Codice Etico.

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono assunte dal Consiglio Generale.

La risoluzione del rapporto associativo deve essere preceduta da invito formale dell'Associazione affinché l'associato receda dal comportamento lesivo degli interessi associativi.

Per la non osservanza delle disposizioni del presente Statuto o a quelle del Codice Etico tali da non comportare la cessazione della qualità di associato, possono essere irrogate, secondo i casi e la gravità dei fatti, le seguenti sanzioni, anche in cumulo tra loro:

- censura, da comunicarsi all'interessato per iscritto;
- sospensione dai servizi o dall'elettorato attivo e passivo;
- decadenza dalle cariche elettive deliberata dall'organo di appartenenza.

Nei casi sopra indicati di irrogazione di sanzioni permane l'obbligo di versamento dei contributi associativi. Contro tutte le deliberazioni sanzionatorie è ammesso ricorso ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

GRUPPI MERCEOLOGICI

Art. 10 – GRUPPI MERCEOLOGICI

Per la migliore tutela degli interessi delle imprese associate e per il perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione si organizza in Gruppi merceologici, che hanno il compito di esprimere, nella forma più specifica ed efficace, la volontà delle imprese che li formano e di manifestarne le esigenze nel rispetto del presente Statuto.

I Gruppi sono costituiti per settori omogenei o affini.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito un apposito Gruppo merceologico sono riunite nel Gruppo Varie.

La costituzione, soppressione e variazione dei Gruppi sono di competenza del Consiglio Generale e non comportano procedimento di modificazione statutaria.

Spetta al Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 5, di decidere sull'inquadramento originario delle imprese aderenti, sulle successive eventuali variazioni di esso e sulle domande di trasferimento dall'uno all'altro Gruppo.

Ove un'impresa svolga attività diverse, essa partecipa a Gruppo merceologico relativo all'attività prevalente.

Nell'ambito dei Gruppi merceologici, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, possono essere costituite Sezioni allo scopo di affrontare temi di interesse circoscritto e specifico.

Le Sezioni operano senza formalità sotto il coordinamento di un referente nominato dal Presidente del Gruppo merceologico o dell'Associazione nel caso siano interessate imprese appartenenti a Gruppi merceologici diversi.

Art. 11 - ORGANI DEI GRUPPI MERCEOLOGICI

Sono organi dei Gruppi merceologici:

- l'Assemblea del Gruppo
- il Consiglio del Gruppo
- il Presidente del Gruppo.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEL GRUPPO

All'Assemblea del Gruppo partecipano, in persona del legale rappresentante o di un suo delegato, tutte le imprese inquadrate nel Gruppo stesso.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato, mediante delega scritta.

E' ammessa una sola delega per ogni associato; nell'ambito degli associati appartenenti ad un medesimo gruppo societario è tuttavia ammessa una pluralità di deleghe, come definito dalla normativa confederale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno con un preavviso di cinque giorni ridotti a quarantotto ore in caso di urgenza e delibera a maggioranza dei presenti.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento anche in videoconferenza o in audioconferenza di almeno un quinto e in seconda convocazione trascorsa un'ora dalla prima con almeno un decimo degli aventi diritto.

L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne faccia motivata richiesta almeno un quarto degli associati del Gruppo.

Per quant'altro attiene alla convocazione, alla Presidenza ed al funzionamento dell'Assemblea del Gruppo valgono le norme relative all'Assemblea Generale dell'Associazione.

Art. 13 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO

L'Assemblea del Gruppo elegge, negli anni pari, il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo, nonché il Delegato del Gruppo per la Piccola Industria.

Alla votazione per l'elezione di quest'ultimo partecipano, in proprio e per delega, solo i rappresentanti delle imprese associate aventi le caratteristiche dimensionali definite a norma del successivo art. 17, lettera a).

L'Assemblea procede anche alla elezione del Consiglio del Gruppo composto indicativamente da cinque a dodici membri. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea stessa. Ne fanno parte di diritto: il Presidente, il Vice Presidente e il Delegato del Gruppo per la Piccola Industria.

Il Consiglio del Gruppo è composto con equo criterio rappresentativo tenendo presenti le varie specialità di impresa comprese nel Gruppo stesso e in base al principio di consentire una equilibrata rappresentanza delle piccole imprese.

Il Presidente del Gruppo fa parte di diritto del Consiglio Generale.

L'Assemblea elegge inoltre i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Generale dell'Associazione in ragione di uno ogni 4000 dipendenti delle imprese appartenenti al Gruppo stesso o frazione superiore a 2000, tenendo un equilibrato conto delle varie specialità d'impresa comprese nel Gruppo.

Il Presidente del Gruppo, il Vice Presidente del Gruppo, il Delegato della Piccola Industria ed i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Generale durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di altri tre bienni consecutivi.

L'Assemblea, infine, elegge per ogni Assemblea Generale dell'Associazione i delegati di cui all'art. 20, secondo comma.

L'Assemblea del Gruppo decide sulle direttive di massima per l'attività degli organi di cui sopra, nonché sugli argomenti che il Presidente del Gruppo o il Consiglio del Gruppo ritengano di sottoporle.

Il Presidente del Gruppo deve richiedere all'Assemblea del Gruppo il parere in ordine a modificazioni dello Statuto dell'Associazione.

Art. 14 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEL GRUPPO

Il Consiglio del Gruppo, convocato tramite posta elettronica (anche non certificata) almeno tre giorni prima della riunione o quarantotto ore in caso di urgenza motivata dal Presidente del Gruppo con indicazione dell'ordine del giorno, integrabile su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti:

- a) esprime parere sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente dell'Associazione;
- b) provvede, nell'ambito delle direttive di tali organi e dell'Assemblea del Gruppo, alla tutela degli interessi di quest'ultimo, nei loro aspetti generali e, secondo la competenza, in quelli della Piccola Industria;
- c) per quanto attiene agli interessi del Gruppo, collabora con gli organi ed uffici dell'Associazione, nonché con quelli delle altre organizzazioni industriali cui questa aderisca o abbia dato mandato, nella stipulazione di accordi collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- d) emana orientamenti di carattere generale per le imprese del Gruppo;
- e) d'accordo con gli organi dell'Associazione, promuove ed attua ogni iniziativa che, nell'ambito del Gruppo, sia utile per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3;
- f) svolge ogni attività che sia ad esso demandata dalle istanze di cui alla lettera a).

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO

Il Presidente del Gruppo merceologico è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo.

In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito nelle sopraddette funzioni dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi sociali del Gruppo e dell'Associazione.

COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA

Art. 16 – COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato per la Piccola Industria è costituito dai Delegati del Gruppo per la Piccola Industria. Esso viene convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione ed elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti i quali, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituiscono in ordine di età.

Il Presidente del Comitato per la Piccola Industria è componente di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Comitato provvede alla elezione dei cinque esponenti della Piccola Industria chiamati a far parte, ai sensi dell'art. 25, del Consiglio Generale dell'Associazione.

Per la elezione degli esponenti ogni Delegato del Gruppo per la Piccola Industria dispone di tanti voti quante sono le piccole industrie del Gruppo di appartenenza del Delegato stesso, alla data della relativa Assemblea di Gruppo.

Gli eletti devono riportare almeno la metà più uno di tali voti.

L'elezione avviene con equo criterio rappresentativo dei diversi settori.

Si applicano al Comitato per la Piccola Industria l'art. 22 (Presidente e Segretario dell'Assemblea Generale - Verbale) escluso il primo comma, e gli artt. 26 (Riunioni e convocazioni del Consiglio Generale) e 27 (Deliberazioni del Consiglio Generale).

La segreteria del Comitato può essere delegata.

Art. 17 – FUNZIONI DEL COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato per la Piccola Industria:

- a) delibera, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, le caratteristiche dimensionali per l'individuazione delle piccole industrie. In assenza di specifica deliberazione per piccole industrie si intendono le imprese che abbiano meno di cento dipendenti. Le stesse debbono comunque rientrare nei limiti fissati in sede europea per gli aspetti economici e patrimoniali;
- b) esamina i problemi specificamente interessanti la Piccola Industria della provincia;
- c) manifesta nei confronti del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza e del Presidente dell'Associazione, le aspirazioni e le necessità della Piccola Industria;
- d) propone al Consiglio di Presidenza la nomina dei rappresentanti della Piccola Industria presso enti e organizzazioni

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 18 – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Nell'ambito dell'Associazione è costituito, con le modalità e con la struttura prevista dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio Generale, il Gruppo dei Giovani Imprenditori dell'Industria.

Il Gruppo ha lo scopo di:

- a) approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- b) sviluppare nei medesimi la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- c) accrescere la coscienza della validità della libera iniziativa;
- d) sviluppare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione alle attività;
- e) promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assume le relative deliberazioni in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione e di intesa con il Consiglio di Presidenza.

Il Gruppo elegge il proprio Presidente, la cui durata è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Generale nel rispetto della normativa confederale ed è componente di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Gruppo nomina altresì il Vice Presidente che farà parte del Consiglio Generale a norma dell'art. 25, per un massimo di quattro bienni consecutivi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Revisori contabili;
- g) i Proviviri.

Art. 20 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati dei Gruppi merceologici. Sono delegati di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo, nonché il Delegato del Gruppo per la Piccola Industria.

L'Assemblea di ciascun Gruppo elegge un proprio delegato per ogni 500 dipendenti, o frazione non inferiore a 200, delle imprese inquadrato nel Gruppo stesso.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea Generale da altro delegato mediante delega scritta; è ammessa una sola delega per ogni delegato; nell'ambito degli associati appartenenti ad un medesimo gruppo societario, come definito dalla normativa confederale, è tuttavia ammessa una pluralità di deleghe.

All'Assemblea Generale partecipano con diritto di voto, il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione, nonché tutti i membri del Consiglio Generale che già non abbiano titolo per intervenire; vi assistono i Proviviri ed i Revisori contabili.

Sono invitati ad assistere e a intervenire ai lavori tutti gli associati.

Art. 21 – RIUNIONI E CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ha luogo in via ordinaria una volta all'anno, in data fra il 1° febbraio ed il 30 giugno; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Generale oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto delle imprese associate, o dalle Assemblee di almeno metà dei Gruppi merceologici.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente tramite posta elettronica (anche non certificata), almeno dieci giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

Contestualmente viene stabilito luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo prima di un'ora dopo quella fissata per la prima, né oltre trenta giorni dopo.

In caso di urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata con le stesse modalità almeno cinque giorni prima.

Dell'avvenuta convocazione viene data comunicazione, a tutte le imprese associate, i cui legali rappresentanti hanno diritto di assistere e intervenire ai lavori dell'Assemblea Generale.

Art. 22 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA GENERALE – VERBALE

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

All'inizio della riunione il Presidente, ove sia necessario, chiama due delegati a fungere da Scrutatori.

Segretario dell'Assemblea Generale è di norma il Direttore dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale constano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, approvato con silenzio-assenso dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione. Il verbale può essere consultato solo dagli associati in regola con il versamento dei contributi associativi alla data della riunione cui il verbale si riferisce.

Art. 23 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata anche in videoconferenza o in audioconferenza la metà dei delegati più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti, salvo il caso in cui si debba deliberare su modificazioni allo Statuto, scioglimento o procedure elettorali per le quali è necessario che sia presente o rappresentato un quarto dei delegati.

Non raggiungendosi tale frazione si deve indire, con le modalità di cui all'art. 21, una nuova convocazione; in tal caso l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

L'ordine del giorno può essere integrato se lo richiede almeno un quinto dei delegati.

Le deliberazioni, salvo quelle di cui all'art. 24 lett. e) e g), sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Art. 24 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale:

- a) formula le direttive di massima per l'attività dell'Associazione;
- b) elegge in un'unica votazione il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione; con schede separate elegge i Revisori contabili e i Probiviri;
- c) esamina e approva il bilancio consuntivo;
- d) determina la misura e la periodicità di versamento dei contributi associativi di cui all'art. 8;
- e) delibera sulle proposte di modificazione allo Statuto con quorum pari ad almeno i tre quinti dei votanti presenti che rappresentino il 15 per cento dei voti totali;
- f) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Generale dell'Associazione;
- g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nomina i Liquidatori e ne stabilisce i poteri, ai sensi dell'art. 41.

Art. 25 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale dell'Associazione è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione, dai Presidenti dei Gruppi merceologici e dai rappresentanti dei Gruppi stessi designati a norma dell'art. 13, dagli ex Presidenti dell'Associazione, dal Presidente del Comitato per la Piccola Industria e dai cinque esponenti della Piccola Industria eletti a norma dell'art. 16, dal Presidente e dal Vice Presidente dei Giovani Imprenditori, nonché, per un anno, dagli ex Vice Presidenti e dall'ex Presidente dei Giovani Imprenditori.

Ne fanno parte inoltre un numero massimo di tre membri aggiuntivi aventi particolari esperienze associative o imprenditoriali nominati dal Presidente nel corso del proprio mandato, nomine che devono essere ratificate dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale scade in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria del secondo anno solare successivo a quello della sua nomina.

Esso scade inoltre, quando, per dimissioni, venga meno la metà dei suoi componenti.

Art. 26 – RIUNIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e il calendario delle riunioni è comunicato agli interessati all'inizio di ciascun anno.

Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri con indicazione dell'argomento da trattare.

La convocazione viene trasmessa tramite posta elettronica (anche non certificata) almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, essa viene inviata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della riunione.

Nella convocazione devono essere indicati luogo, giorno e ora, oltre alle materie da trattare che possono essere integrate dal Presidente fino a 24 ore prima della riunione eccetto per le modificazioni allo Statuto, lo scioglimento e le procedure elettorali.

L'ordine del giorno può essere integrato con le stesse limitazioni di cui al comma precedente prima dell'apertura dei lavori se lo richiede almeno la metà dei membri.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione; Segretario ne è di norma il Direttore.

I membri del Consiglio Generale che per tre volte consecutive o per la metà delle riunioni annuali non intervengano senza giustificato motivo decadono dalla carica.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale è personale e non delegabile.

Art. 27 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è validamente costituito con l'intervento anche in videoconferenza o in audioconferenza di un quarto dei suoi componenti, con esclusione degli adempimenti elettorali, delle modifiche statutarie e dello scioglimento per i quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Il voto nullo si computa nel calcolo del quorum.

In caso di parità, se con votazione palese, prevale il voto di chi presiede, se con votazione segreta, il Presidente può far ripetere la votazione, nella stessa seduta. In caso di ulteriore parità, è necessaria la convocazione di una nuova riunione per ripetere la votazione. Se alla terza votazione non viene raggiunto il quorum o l'esito risulta essere di parità la proposta si intende respinta.

Alle nomine e alle deliberazioni concernenti persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, approvato nella riunione successiva o tacitamente entro 10 giorni dall'invio agli interessati.

Art. 28 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) coordina l'attività dei Gruppi merceologici;
- c) delibera la costituzione, la variazione e la soppressione dei Gruppi merceologici, ai sensi dell'art. 10;
- d) delibera i Regolamenti dell'Associazione per l'attuazione del presente Statuto;
- e) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'amministrazione ordinaria. Può delegare al Consiglio di Presidenza e/o al Presidente i poteri per specifici atti o per determinate categorie di atti;
- f) propone all'Assemblea Generale la misura dei contributi associativi, ai sensi dell'art. 8;
- g) approva il bilancio preventivo dell'Associazione, predisposto dal Consiglio di Presidenza e delibera quello consuntivo, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- h) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi operative ai sensi dell'art. 2 e la costituzione o partecipazione a società utili al conseguimento degli scopi associativi;

- i) propone all'Assemblea Generale la nomina del Presidente dell'Associazione, ai sensi dell'art. 32 e dei Vice Presidenti, ai sensi dell'art. 34;
- j) ratifica la nomina da parte del Presidente dei membri aggiuntivi del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 25;
- k) approva il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori;
- l) nomina su proposta del Consiglio di Presidenza il Direttore dell'Associazione;
- m) si pronuncia sui ricorsi concernenti le deliberazioni del Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 5;
- n) delibera la risoluzione del rapporto associativo ai sensi dell'art. 9, lettera c) e l'espulsione ai sensi dell'art. 9, lettera d);
- o) esercita ogni altro potere demandato dal presente Statuto e, ferma la competenza dell'Assemblea Generale, delibera su ogni altro oggetto che le sia sottoposto dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente, tra cui la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo.

Art. 29 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Presidente del Comitato per la Piccola Industria e dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 30 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti mediante posta elettronica (anche non certificata) inviata con almeno cinque giorni di preavviso o tre giorni in caso di urgenza con indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni possono svolgersi sia presso le sedi dell'Associazione, sia altrove, in Italia o all'estero, anche in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Presidenza delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto degli astenuti, le schede bianche e nulle si computano ai fini del quorum. I partecipanti in videoconferenza o in audioconferenza possono prendere parte solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Si applicano il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 26, nonché il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 27.

Art. 31 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale, stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito, sovrintende l'attività dell'Associazione, esercitando i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli espressamente delegati dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 28 lettera e);
- c) irroga le sanzioni di cui all'art. 9, comma 4;
- d) propone al Consiglio Generale la nomina del Direttore;
- e) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- f) nomina Commissioni, con compiti specifici, con facoltà di chiamare a farne parte anche persone estranee all'Associazione;
- g) nomina il Vice Direttore su proposta del Presidente;
- h) predispone il bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Generale, nonché quello consuntivo;
- i) definisce le modalità di riscossione dei contributi associativi di cui all'art.8;

- j) esercita i poteri demandatigli dagli artt. 5 e 10 e da ogni altra norma del presente Statuto;
- k) delibera su ogni altro argomento, non di competenza del Consiglio Generale, che gli venga sottoposto dal Presidente;
- l) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale. Le decisioni devono essere sottoposte al Consiglio Generale per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva.

Art. 32 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale.

Ai fini di tale elezione, la Commissione di Designazione composta dagli ultimi tre Past Presidenti esperisce la più ampia consultazione degli associati in sei settimane dal suo insediamento allo scopo di sottoporre al Consiglio Generale una o più indicazioni.

Il Presidente in carica non può far parte della Commissione di Designazione.

Inoltre, gruppi di associati che rappresentino almeno il venti per cento del totale dei voti assembleari possono presentare alla Commissione di Designazione candidature da sottoporre al Consiglio Generale.

Sulle indicazioni come sopra sottoposte il Consiglio Generale effettua la sua scelta presentandola all'Assemblea Generale.

Nel caso l'Assemblea respinga la candidatura presentata dal Consiglio Generale, la procedura di designazione deve essere ripetuta.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. In caso di assenza, dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente la Commissione di Designazione deve insediarsi entro i trenta giorni successivi e l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve tenersi entro tre mesi.

Art. 33 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in qualunque sede amministrativa o giudiziaria con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza.

Gli atti così compiuti sono sempre validi nei confronti dei terzi, ma il Presidente deve sottoporli per la ratifica all'organo cui si è sostituito, nella prima riunione dello stesso.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea Generale, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza e ad esercitare i poteri espressamente delegati dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 28 lettera e);
- b) provvedere al coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- c) provvedere alla vigilanza sul funzionamento dei servizi dell'Associazione e dell'ordinaria azione della stessa;
- d) proporre al Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Direttore, la nomina del Vice Direttore;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Il Presidente nomina un numero massimo di tre membri aggiuntivi del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 25.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice Presidenti.

Il Presidente può delegare a uno o più Vice Presidenti, o a determinati membri del Consiglio Generale, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

Può inoltre nominare, con efficacia nei confronti di terzi, mandatari per taluni atti o categorie di atti.

Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle riunioni degli organi statutari persone, anche estranee all'Associazione, qualora ne ravvisi l'opportunità.

Art. 34 – VICE PRESIDENTI

Il Presidente designato ai sensi dell'art. 32 propone al Consiglio Generale nella medesima riunione e congiuntamente quattro Vice Presidenti. Essi sono nominati dalla stessa Assemblea Generale che nomina il Presidente.

I Vice Presidenti scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

I Vice Presidenti sono rieleggibili. Essi non possono durare in carica consecutivamente più di otto anni.

Il Presidente provvede ad una opportuna suddivisione di compiti fra i Vice Presidenti.

In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente può proporre al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

Art. 35 – REVISORI CONTABILI

L'Assemblea Generale elegge tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti. Il Presidente è il Revisore più votato. Tra i tre Revisori effettivi almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea Generale con la loro relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Generale ed allo scopo debbono ricevere copia dei relativi avvisi di convocazione.

Nelle riunioni, essi possono prendere la parola quando siano trattate materie di loro competenza.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Ove nel corso del quadriennio si renda vacante la carica di Presidente, la Presidenza è assunta dal secondo Revisore contabile più votato.

Art. 36 – PROBIVIRI

L'Assemblea Generale elegge cinque Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano a maggioranza tra loro tre Probiviri in Collegio Speciale delegati ad assolvere le funzioni di cui al comma seguente da attivarsi da parte degli organi direttivi e dotato di poteri d'ufficio. L'appello contro le decisioni del Collegio Speciale può essere deferito ai restanti Probiviri nei termini e con le modalità previsti dalla normativa confederale.

Sono deferite ai Probiviri in Collegio Speciale le controversie circa l'interpretazione, la vigilanza e l'applicazione del presente Statuto, le decisioni sui ricorsi di cui all'art. 5 e le decisioni in appello sulle deliberazioni sanzionatorie di cui all'art. 9.

I Probiviri hanno il compito inoltre di risolvere le controversie di natura associativa eventualmente insorte fra gli associati e l'Associazione, ovvero fra gli associati stessi, quando questi ne facciano richiesta.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale, ciascuna parte interessata provvede entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. La prima riunione deve tenersi entro dieci giorni dal deposito del ricorso. La parte ricorrente deve versare una somma a titolo di deposito cauzionale a pena di irricevibilità nella misura determinata dal Collegio Speciale. In caso di accoglimento del ricorso la somma verrà restituita al ricorrente; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di una borsa di studio.

Il Presidente del collegio arbitrale è scelto tra i Probiviri che compongono il Collegio Speciale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo presenti anche i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea Generale e sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Generale. A tale scopo, essi devono ricevere copia dei relativi avvisi di convocazione.

Art. 37 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE E SULLE VOTAZIONI

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione, di Presidente del Comitato per la Piccola Industria, di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, di Revisore contabile e di Probiviro sono incompatibili con ogni altra carica associativa dell'Associazione e, ad eccezione delle cariche di Revisore e di Probiviro, sono riservate ai rappresentanti di imprese in regola con i seguenti requisiti di doppio inquadramento:

- adesione all'Associazione dell'impresa avente il maggior numero di dipendenti nella provincia di Varese;
- adesione della stessa impresa nell'Associazione di settore del sistema confederale, competente all'inquadramento;
- inoltre, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile, adesione dell'impresa o l'unità locale con il maggior numero di dipendenti esterna alla provincia di Varese all'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale competenti all'inquadramento.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente dell'Associazione e a Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori emersa nel corso delle rispettive consultazioni;
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti e il Presidente del Comitato per la Piccola Industria.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni l'interessato non è candidabile
- nel caso di elezione in Assemblea o nell'organo competente il candidato non è eleggibile

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni dalla perdita del requisito senza azioni di ripristino dello stesso.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multilocalizzate.

La carica di Revisore contabile e quella di Probiviro sono incompatibili anche con le cariche di Presidente, Vice Presidente o componente di uno degli organi di controllo di altra organizzazione confederale.

Tutte le cariche associative hanno durata biennale, ad esclusione di quelle del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, dei Revisori contabili e di Probiviri, che durano quattro anni. Tutte le cariche associative, comprese le rappresentanze esterne di cui all'art. 3, lettera i), sono personali, prestate a titolo gratuito e non delegabili.

L'accesso alle cariche associative, ad esclusione di quelle di cui all'art. 35 (Revisori contabili) e all'art. 36 (Probiviri) è riservato ai rappresentanti delle imprese associate investiti di un'effettiva responsabilità d'impresa, i quali diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, osservino tutti gli obblighi associativi e siano in possesso degli altri requisiti previsti dai regolamenti confederali in materia di accesso alle cariche elettive. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti è motivo di decadenza dalla carica. Qualsiasi carica è incompatibile con incarichi politici, così come previsto dalla normativa confederale.

Il Collegio Speciale dei Probiviri verifica le candidature per le cariche associative ed esprime un parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati. A tal fine la candidatura deve pervenire con un congruo preavviso e comunque almeno cinque giorni prima della data prevista per la votazione.

Indipendentemente dalla rispettiva durata, le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione scadono e si rinnovano negli anni dispari. Tutte le altre cariche eccetto quelle di Presidente e Vice Presidente dei Giovani imprenditori, scadono e si rinnovano negli anni pari.

Nel caso di surroga in una carica, il mandato del sostituto avrà scadenza coincidente con quella del sostituito.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

In caso di assenza non giustificata prima dell'inizio dei lavori per tre volte consecutive o per almeno la metà delle riunioni annuali, il Presidente dell'organo può disporre la decadenza dalla carica ricoperta che non può essere rinnovata nel mandato successivo.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'organo, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede a scrutinio segreto. In caso di votazioni a scrutinio palese si procede per alzata di mano chiamando in sequenza favorevoli, contrari e astenuti. Il voto nullo rileva per il calcolo del quorum. Nel caso di votazioni a distanza, il Presidente dell'organo può definire le regole procedurali specifiche e la durata temporale compresa tra i 30 minuti e le 3 ore dalla apertura della votazione stessa.

Le votazioni concernenti i componenti degli organi collegiali dell'Associazione e dei Gruppi merceologici avvengono su liste di candidati aperte. Ciascun avente diritto al voto può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 delle cariche.

Art. 38 – DIREZIONE

L'Associazione è retta da un Direttore, nominato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza e dallo stesso può essere revocato.

Il Direttore è garante della legittimità dell'azione associativa rispetto agli scopi sociali ed alle direttive politiche, sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e coordina l'attività di tutto il personale, che da lui dipende gerarchicamente.

Il Direttore funge da Segretario dei Revisori contabili e dei Probiviri. La segreteria di tali organi può essere delegata.

Il Direttore coadiuva la Presidenza e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute.

Sul piano delle competenze operative, il Direttore:

- a) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutarî;
- b) partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione (escluse quelle dei Probiviri);
- c) provvede al collegamento con le diverse componenti dell'organizzazione confindustriale;

d) è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovrintendere ai servizi.
Può essere nominato un Vice Direttore.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 39 – FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 8;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e dalle loro rendite;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione; dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo e dai proventi di iniziative promosse dagli organi direttivi dell'Associazione.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze dell'attività associativa.

Il Fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o altre riserve, salvo quanto previsto dall'art. 41.

ART. 40 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno, il Consiglio di Presidenza, su iniziativa del Presidente, formula il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio consuntivo, previa approvazione del Consiglio Generale, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme ad apposita relazione ed al rapporto dei Revisori contabili.

ART. 41 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti al complesso dei Delegati.

A maggioranza, l'Assemblea Generale nomina un Collegio di Liquidatori, composto di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 42 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano la normativa e i principi generali del sistema Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

Le modificazioni hanno effetto a far tempo dal 1° gennaio 2023.

Testo approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione
del 20 dicembre 2022